

N. R.G. 3/2019



TRIBUNALE DI RIMINI

Il Giudice dott. Lorenzo-Maria Lico,
nel procedimento R.G. n. 3/2019 promosso da
a scioglimento della riserva assunta in data 2.7.2019;
ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che:

Con ricorso depositato in data 2.5.2019 il sig.
- presentava al Tribunale di Rimini piano del consumatore
di cui alla L. n. 3 del 2012.

Alliegava il ricorrente di trovarsi in stato di
sovraindebitamento, in quanto titolare di un'esposizione debitoria
di complessivi euro 109.573,91, così ripartiti:

- Euro 8.142,29 nei confronti di IFIS NPL, creditore
chirografario;
- Euro 25.055,01 nei confronti di Cofidis S.p.a., creditore
chirografario;
- Euro 13.155,19 nei confronti di Banca Popolare Valconca
S.p.a., creditore chirografario;
- Euro 31.421,23 nei confronti di Marte SPP, creditore
chirografario;
- Euro 10.282,72 nei confronti di MARTE SPP per carte di credito
revolving, creditore chirografario;
- Euro 5.020,41 nei confronti di Marte SPP per sofferenza
Carifano, creditore chirografario;
- Euro 12.628,38 nei confronti di Marte SPP, creditore
chirografario;
- Euro 3.868,68 per spese di procedura.



Il piano proposto dal _____ prevedeva il pagamento nella misura del 23,50% dei debiti nei confronti di tutti i creditori (ferma restando l'integrale soddisfazione dei crediti di procedura), mettendo a disposizione la somma mensile di euro 370,00 derivante dai propri redditi da lavoro dipendente (stipendio netto mensile di circa euro 2.000), ai quali vengono detratti gli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare (composto dal sig. _____, dal coniuge _____, dal figlio ancora a carico e dal nipote affidatogli dai Servizi Sociali), determinati in euro 1.600 circa (al 50% con il coniuge).

Il Piano inoltre prevedeva la sospensione della cessione del quinto dello stipendio in corso (a favore del cessionario del quinto Cofidis), nonché del pignoramento presso terzi in corso (a favore di Banca Popolare Valconca).

Il tribunale fissava l'udienza per la decisione circa l'omologa del piano e disponeva le comunicazioni previste dalla legge.

Giungevano all'OCC il dissenso, privo di specifiche argomentazioni, da parte di INPS ed opposizione da parte di Cofidis, che evidenziava l'impossibilità di includere nel piano la cessione del quinto dello stipendio in suo favore.

All'udienza del 2.7.2019 il Giudice riservava la decisione in merito all'omologa del piano.

OSSERVA

Ritiene, in primo luogo, il Tribunale che la proposta soddisfi i requisiti di cui alla L. n. 3 del 2012.

In particolare, è rispettato il presupposto soggettivo di accesso alla procedura di cui all'art. 12-bis della citata Legge, in quanto _____ ha assunto le obbligazioni dalle quali dipende il suo stato di sovraindebitamento nella veste di "consumatore", al di fuori dunque dall'esercizio di attività di impresa (come anche confermato dall'OCC nella relazione).

Non rileva in questa prospettiva la circostanza che una parte dell'esposizione debitoria derivi da un prestito richiesto dal



(congiuntamente alla moglie) al fine di "sostenere" la figlia nell'apertura di un'attività imprenditoriale di bar-pizzeria, in quanto gli accordi "interni" alla famiglia prevedevano che la figlia del _____ avrebbe contribuito a saldare le rate del finanziamento attraverso gli introiti derivanti da tale attività. Alla luce di tale assetto di interessi, non ritiene il Tribunale che il _____ possa essere qualificato come "professionista", atteso che lo stesso non svolgeva alcuna attività imprenditoriale, essendosi limitato a fornire un sostegno economico alla figlia.

Giudizio positivo deve essere formulato anche in merito alla fattibilità del piano, tanto dal punto di vista giuridico che economico.

Sotto il profilo della fattibilità giuridica, la previsione della falcidia dei crediti (esclusi quelli di procedura) è conforme al dettato normativo in tema di rispetto delle cause legittime di prelazione, in quanto non vi sono creditori privilegiati.

Non osta inoltre alla fattibilità del piano la previsione di pagamenti dilazionati in un arco temporale di 78 mesi dall'omologa, che deve ritenersi ragionevole anche in relazione all'entità dell'indebitamento ed alla fonte di reddito prospettata dal ricorrente al fine del soddisfacimento dei crediti (reddito da lavoro dipendente).

L'OCC inoltre rileva come attualmente il _____ abbia una rateizzazione in corso con l'Agenzia delle Entrate, per un complessivo residuo di euro 500 circa. Il pagamento di tale esiguo debito è stato sottratto dal piano, prospettando che le somme per la soddisfazione dello stesso possano essere prelevate tra quelle riservate al sostentamento della famiglia. Condivide il Tribunale tale valutazione, atteso che non risulterebbe conforme ad un generale principio di proporzionalità il rigetto della proposta sulla base di tale esclusivo profilo, anche tenuto conto dell'esiguità del debito in parola.

In ultimo, ancora sotto il profilo della fattibilità



giuridica, va affermato che anche il credito di Cofidis (derivante da contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) può essere validamente incluso nel piano. Tale credito inoltre, non può definirsi "privilegiato" e non deve sottostare alla particolare disciplina prevista dalla L. n. 3 del 2012 per tale tipologia di crediti. La c.d. cessione del quinto dello stipendio, infatti, è un vicenda contrattuale che non è idonea a costituire causa di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c., atteso che l'individuazione delle stesse è tassativamente operata dalla legge e non è lasciata alla disponibilità negoziale delle parti.

Inoltre deve affermarsi la giuridica possibilità di considerare "scaduto" il debito oggetto di cessione del quinto, con la conseguente possibilità di includere lo stesso (per l'intera somma residua) nel piano del consumatore. Infatti il rapporto nel cui contesto il debitore ha ceduto il credito futuro da retribuzione (vantato nei confronti del datore di lavoro) è, da un punto di vista strutturale, un rapporto di finanziamento fondato su un contratto che prevede l'erogazione, da parte del finanziatore, di una somma di denaro, con contestuale costituzione in capo al finanziato dell'obbligo di restituire tale importo maggiorato degli interessi. La previsione contrattuale della restituzione del finanziamento mediante cessione di un credito futuro attiene non al profilo costitutivo dell'obbligo di restituzione, bensì a quello delle modalità attuative dello stesso. Le parti, in altre parole, stabiliscono che il finanziatore otterrà la restituzione della somma erogata mediante cessione di un credito del finanziato che verrà ad esistenza a scadenze prestabilite. Ciò che al momento della cessione non esiste ancora, va chiarito, non è l'obbligazione restitutoria (per l'intero della somma dovuta), bensì il credito oggetto della cessione che gradualmente soddisfa il finanziatore. Da ciò deriva che il debito da restituzione del finanziamento (per la parte che residua a seguito di eventuali parziali adempimenti) ben possa essere incluso nel piano del consumatore tra i debiti che compongono il passivo.



Sotto il diverso profilo dell'attitudine del piano del consumatore ad "incidere" sulla cessione del quinto dello stipendio (sostituendo a tale modalità di estinzione del finanziamento una diversa previsione, eventualmente peggiorativa per il finanziatore sia nel *quantum* che nel *quomodo*), la soluzione positiva si impone innanzi tutto sulla base della ricostruzione del rapporto come sin qui operata in quanto, trattandosi di una mera modalità di restituzione della somma erogata (oggetto di un debito scaduto), la stessa può "fisiologicamente" essere oggetto di una diversa conformazione all'interno del piano.

Tale soluzione è peraltro coerente con la considerazione per cui la cessione di un credito futuro produce effetti nel momento in cui sorge il credito che ne forma oggetto. Nel caso di specie ciò avviene nel momento in cui sorge il diritto del lavoratore a vedersi corrisposti i singoli ratei di stipendio. Prima di tale momento la cessione non può avere effetti traslativi del diritto, in quanto quest'ultimo non esiste ancora. Tali argomentazioni, che conducono a ritenere inopponibile alla procedura la cessione del quinto, sono condivise anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che *"la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria"* (vedi Trib. Livorno 20.2.2017). La stessa giurisprudenza, impiegando un canone interpretativo di ragionevolezza sistematica, ha inoltre affermato che *"se infatti la procedura [di sovraindebitamento] ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione - deve ritenersi - delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del*



credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti".

Alla luce di tali argomentazioni non vi sono ragioni per escludere, anche con riguardo a tale profilo, la giuridica fattibilità del piano oggetto della proposta.

Sotto il profilo della fattibilità economica, va ritenuta condivisibile la valutazione operata dall'OCC, secondo cui il piano risulta sostenibile alla luce dei redditi percepiti dal sig. Contadini e della somma che mensilmente egli è in grado di mettere a disposizione, anche tenendo conto delle esigenze del proprio nucleo familiare. Con riguardo a tale ultimo profilo, nella relazione dell'OCC si afferma la coerenza degli importi che vengono riservati al sostentamento della famiglia con i redditi percepiti dal ricorrente.

Ritiene inoltre il Tribunale che sussista il presupposto della meritevolezza del ricorrente in relazione alle cause del sovraindebitamento. In questa direzione vanno valorizzate alcune circostanze, evidenziate anche nella relazione dell'OCC.

L'indebitamento infatti deriva da un ricorso al credito reso necessario non da esigenze "voluttuarie" (in quanto il tenore di vita del va ritenuto coerente con i redditi dallo stesso percepiti) ma da condizioni del nucleo familiare che, nel tempo, hanno richiesto sempre maggiori entrate economiche. Innanzi tutto, rileva la circostanza per cui il precario stato di salute del coniuge del ha imposto esborsi indifferibili per il sostenimento di spese sanitarie ed ha comportato anche una sospensione dal lavoro non retribuita (dello stesso coniuge) dal 29.8.2008 al 30.11.2009.

In aggiunta a ciò, va evidenziato come il fabbisogno economico del nucleo familiare sia stato accresciuto dall'affidamento alla famiglia del del nipote (vedi documenti 5 e 6 allegati al ricorso), circostanza in grado di alterare sensibilmente gli assetti economici di una famiglia.



Inoltre all'indebitamento ha contribuito l'insuccesso dell'iniziativa imprenditoriale della figlia del [redacted] in cui lo stesso ricorrente aveva riversato somme oggetto di finanziamento, con l'accordo che tali somme gli sarebbero state restituite dalla stessa, ricavando le somme necessarie dai proventi dell'attività intrapresa. Ritiene il Tribunale che tale condotta del [redacted] non si ponga in contrasto con un canone di meritevolezza nell'esposizione al debito, in quanto l'accensione di un finanziamento al fine di agevolare la figlia nell'esercizio di un'attività imprenditoriale è condotta caratterizzata da quello spirito solidaristico che connota le relazioni familiari, il che conduce a ritenere che la finalità sottesa a tale operazione fosse esclusivamente altruistica e priva di profili lucrativi o speculativi (che potrebbero indurre in ipotesi a ritenerla "spregiudicata").

Ritiene il Tribunale, in conclusione sul punto, che l'indebitamento del [redacted] non derivi da una condotta colposa dello stesso, in quanto i finanziamenti richiesti ed ottenuti si erano resi necessari in virtù di esigenze familiari imprevedibili ovvero in virtù dell'intento di sostenere membri della famiglia nella "costruzione" del proprio futuro. L'impossibilità di adempiere ai propri obblighi, peraltro, è derivata proprio dal sopravvenire di circostanze non prevedibili, che non consentono di formulare in questa sede un giudizio di immeritevolezza della condotta del ricorrente.

Si ritiene, in ultimo, che il piano sia conveniente per i creditori rispetto alla soddisfazione che gli stessi potrebbero trarre dall'alternativa liquidatoria. Ciò in quanto il ceto creditorio è integralmente chirografario, e non vi sono comunque beni mobili o immobili "appetibili" da cui possa essere ricavata liquidità sufficiente ad un maggior soddisfacimento dei crediti. Ben argomentata è, al riguardo, la relazione dell'OCC, in cui si dà conto che l'eventuale vendita di due autovetture pignorabili non condurrebbe ad esiti economicamente rilevanti ai fini della procedura, dato lo scarso valore di mercato delle stesse.



Si impone alla luce delle motivazioni sin qui esposte, l'omologa del piano del consumatore presentato da Salvatore Contadini.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore proposto da :

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Rimini.

Si comunichi.

Rimini, 09/07/2019

Il Giudice

dott. Lorenzo-Maria Lico
(Atto sottoscritto digitalmente)

